



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 16832 del 19 LUG. 2014

Pratica Sanatoria Edilizia n. 72/2004

Prot. n. 17180 del 05/07/2004

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 09 /2014

(Art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326, introitata al protocollo generale al n. 17180 del 05/07/2004 pratica n. 72, in ditta Merlo Rosaria (c.f. MRL RSR 57C52 A841N), nata a Biancavilla ed ivi residente nella via Del Bottai n.58, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera ad uso residenziale, composta da abitazione a piano terra, con tetto di copertura a falde, sita in Biancavilla via Del Bottai n.58, realizzata in assenza di concessione edilizia;
- **Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 326/2003, per la sua qualità di proprietaria, per costruzione realizzata su terreno pervenuto in virtù dell'atto di donazione e divisione del 14/02/1997 ai rogiti del dott. Michele Guzzardi, notaio in Adrano, reg.to il 05/03/1997 al n.1572, con il quale, fra l'altro, si attribuisce il fondo individuato in catasto al F.34 particella 1129;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa come autocertificazione il 24/02/2014 con la quale la richiedente dichiara " l'opera....omissis....è stata iniziata nell'ottobre del 1995 ed ultimata prima del 31 marzo 2003, precisamente a maggio del 1996, insiste su di un'area riportata al N.C.T....omissis...al foglio 34 particella 1129 e pervenne alla sottoscritta per donazione;..omissis..;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa come autocertificazione con la quale la richiedente dichiara "di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale";
- **Vista** la documentazione agli atti dalla quale si evince che l'opera in oggetto è stata denunciata al N.C.E.U. al F. 34 particella 1129 sub. 2 (piano T - abitazione - A/7);
- **Vista** la documentazione agli atti dalla quale si evince che gli scarichi dei servizi igienici del fabbricato recapitano in pubblica fognatura così come da autorizzazione prot.n. 2758 del 01/03/2005;
- **Vista** la dichiarazione sugli impianti, con la quale il richiedente dichiara: che l'impianto elettrico, relativo all'immobile....omissis...pratiche n.71/04 e n.72/04 è dotato...omissis...con relativo impianto coordinato con interruttore differenziale e che lo stesso è conforme alle vigenti norme;
- **Dato atto** che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari a €. 17.390,60, così come da determinazione importo oblazione e contributo per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, prot.n. 6495 del 21/03/2014, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione;
- **Dato atto** che il richiedente ha versato per oneri concessori una somma pari a €. 8.880,52, così come da determinazione sopra citata, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Visto** il certificato di idoneità statica redatto dal dott. Ing. Placido Foti, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania al n. 2543, con visto di avvenuto deposito all'ufficio del Genio Civile di Catania prot.n.36383 del 15/12/2004 - CIS - prot.n. 37177 del 21/12/2004;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria Edilizia del 20/03/2014: " parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria a condizione che venga acquisito il parere relativo al Vallone di San Filippo ";
- **Visto** il parere igienico - sanitario: " sfavorevole perché contrasta il R.E.C., fatte salve le deroghe di cui all'art.26 L.R. 37/85 " - reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica Azienda U.S.L. n 3 - Adrano, in data 31/03/2014;
- **Rilevato** che l'opera ricadente all'interno della zona soggetta al vincolo Vallone di San Filippo e zona E (verde agricolo) del vigente P.R.G. è completa;
- **Considerato** che i lavori sono ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che l'opera abusiva ha una superficie totale, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, di mq. 173,91 pari a mq. 165,35 di superficie utile abitabile e al 60% di mq. 14,26 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 650,21;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 10 febbraio 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad uso residenziale;
- **Visto** il Certificato Generale del Casellario Giudiziale n. 32054/2014/R rilasciato il 29/07/2014, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania attestante che nella Banca dati del Casellario Giudiziale a nome di Merlo Rosaria risulta: NULLA;
- **Viste** le prove documentali relative ad iscrizione I.C.I. e Tributo sui rifiuti per l'immobile oggetto di sanatoria;
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa, sotto forma di autocertificazione dalla richiedente, con la quale ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Vista** la nota prot.n. 12377 del 25/06/2014 introitata al protocollo generale di questo Ente al n.14567 del 30/06/2014 con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania rilascia il nulla - osta art.23 comma 10 l.r. n.37/1985 e s.m.i, alla ditta Merlo Rosaria per la realizzazione di opere abusive in via Del Bottai n.58, successivamente all'apposizione del vincolo;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche;
- **Visto** l'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15;

RILASCIA

ai sensi dell'art. 32 della Legge 24 Novembre 2003 n. 326, alla signora **Merlo Rosaria** (c.f. MRL RSR 57C52 A841N), nata a Biancavilla ed ivi residente nella via Del Bottai n.58, nella qualità di proprietaria, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa all'opera ad uso residenziale, composta da abitazione a piano terra, con tetto di copertura a falde, sita in Biancavilla via Del Bottai n.58, realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio, individuata al N.C.E.U al F. 34 particella 1129 sub.2 (piano T -



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

abitazione - A/7), avente la superficie complessiva di mq. 173,91 pari a mq. 165,35 di superficie utile abitabile e al 60% di mq. 14,26 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 650,21, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Il terreno su cui insiste il fabbricato, denunciato al N.C.E.U. al F. 34 particella 1129 subb.2-3, nonché il terreno di pertinenza quale corte annessa al fabbricato, sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;**

- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;

- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;

- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 31 LUG. 2014

Il Responsabile 14 Servizio - P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Arch. Salvatore Grassi)

Il Responsabile della P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Ing. Pascale Mancari)

